

M.M. 02/2019 accompagnante il Regolamento comunale per la promozione economica della zona residenziale

Lumino, 26 febbraio 2019

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri,

vi sottoponiamo per esame e approvazione il progetto di Regolamento concernente la promozione economica della zona residenziale.

Negli ultimi anni e in particolare negli ultimi mesi la zona residenziale di Lumino ha subito la perdita di alcune attività economiche e ritrovi pubblici storici (si pensi alle chiusure dello studio medico del Dr. Delgrosso, del ristorante "Al Portic", della macelleria "Decristophoris" e, per un certo periodo, anche del ristorante "Centrale"). Inoltre, nonostante gli sforzi del Municipio (che in accordo con il Consiglio comunale e i partiti politici ha interposto ricorso contro la decisione de "La Posta Svizzera SA" di trasformare l'ufficio postale di Lumino in un'agenzia "auto-servita"), l'attuale ufficio postale sarà molto probabilmente chiuso.

Quest'evoluzione preoccupa il Municipio. Essa è in evidente contrasto con la sua strategia che si prefigge di favorire l'attrattività di Lumino come zona residenziale privilegiata, capace anche di attirare contribuenti interessanti. L'Esecutivo è sempre stato convinto che la qualità di vita dipenda non solo dall'efficienza dei servizi pubblici e dal carico fiscale, ma anche dalla presenza di negozi e attività economiche che offrano servizi, possibilità di acquistare merci e ritrovi pubblici in Paese.

Il Municipio è consapevole delle oggettive difficoltà a promuovere la zona residenziale come zona interessante per insediare delle attività economiche. Tale scelta dipende infatti da molti fattori e il Comune è dotato di mezzi finanziari limitati per promuoverle. Tuttavia, l'Esecutivo ritiene importante che il Comune compia uno sforzo per cercare di ravvivare la zona residenziale. Uno sforzo in parte simbolico, ma che possa anche incidere, almeno parzialmente, sulla decisione d'insediamento di nuove attività.

Per i motivi sopra esposti invitiamo pertanto il lodevole Consiglio comunale a voler decretare:

1. Il Regolamento comunale per la promozione economica della zona residenziale è approvato.

2. L'entrata in vigore del Regolamento è fissata per il 1. gennaio 2020, riservata la ratifica da parte del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC.

Con i nostri migliori saluti.

Per il Municipio di Lumino:

Il Sindaco:

Il Segretario a.i.:


Dr. Curzio De Gottardi

Floriano Righetti

Allegato: Regolamento comunale per la promozione economica della zona residenziale

*Risoluzione municipale licenziamento M.M.: no. 22014 del 25 febbraio 2019.
Proposta Commissioni Consiglio comunale: Petizioni e Gestione.*

Regolamento comunale per la promozione economica della zona residenziale



Il Consiglio comunale di Lumino risolve

Art. 1. Scopo

Il Comune di Lumino concede degli incentivi allo scopo di favorire la presenza di attività economiche di ogni sorta nella zona residenziale di Lumino. Le attività economiche devono essere conformi alle disposizioni relative all'ordine pubblico codificate negli articoli 49-52 del Regolamento comunale di Lumino. Favorendo lo sviluppo economico, sociale, culturale e qualitativo, si intende ravvivare la zona residenziale di Lumino.

Art. 2. Tipi di incentivi

Il presente regolamento contempla d'incentivare l'insediamento di attività economiche. Le seguenti disposizioni regolano l'attribuzione degli incentivi.

Art. 3. Incentivo di insediamento

3.1. Scopo

L'incentivo mira ad attirare attività economiche nella zona residenziale.

3.2. Beneficiari

Possono richiedere l'incentivo le attività economiche di qualsiasi tipo che si insediano per la prima volta nella zona residenziale e che ossequiano alle seguenti condizioni cumulative:

- essere regolarmente annunciate al Comune e disporre delle necessarie licenze per l'esercizio dell'attività;
- condurre l'attività nel rispetto delle leggi e delle norme in vigore;
- garantire l'apertura durante almeno cinque giorni per settimana e obbligatoriamente il sabato se si tratta di un commercio o esercizio pubblico. I liberi professionisti devono essere operativi e accessibili alla clientela durante almeno 20 ore alla settimana;
- le persone fisiche e/o giuridiche che compongono l'attività economica devono essere in regola con i propri pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.).

3.3. Importi e versamento

Il Consiglio comunale stabilisce annualmente nei conti preventivi il credito globale disponibile per i contributi di insediamento. Su formale richiesta dell'attività economica, gli importi attribuiti ammontano:

- a un massimo di CHF 2'000 per il primo anno;
- a un massimo di CHF 1'000 per il secondo anno;
- a un massimo CHF 500 per il terzo anno.

Dal quarto anno non sono più previsti incentivi.

Ritenuti questi importi massimi, l'incentivo corrisponde ai costi totali avuti dall'attività economica durante l'anno per le seguenti tasse e prestazioni comunali:

- consumo acqua potabile;
- tassa uso canalizzazioni;
- tassa base raccolta rifiuti;
- tasse di cancelleria;
- locazione di parcheggi comunali;
- tassa di occupazione del suolo pubblico.

Il trattamento delle richieste è eseguito secondo l'ordine d'arrivo. Una volta esaurito il credito annuale stabilito a preventivo, le domande non saranno più accolte.

3.4. Modalità e domanda

L'incentivo è concesso con lo scopo di sostenere l'attività economica in relazione al luogo specifico scelto. Nel caso un'attività economica si componga di varie persone fisiche e/o giuridiche può essere concesso un solo incentivo.

Per avviare la procedura di richiesta e l'erogazione dell'incentivo, ogni attività economica deve designare un suo rappresentante (persona fisica o giuridica). La persona designata fungerà da interlocutore con il Comune e sarà il beneficiario dell'incentivo. Il rappresentante dell'attività economica deve richiedere l'incentivo per iscritto entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno seguente all'anno considerato. La richiesta deve essere accompagnata dalle fatture concernenti le spese sostenute nell'anno considerato (si veda 3.3.) e dei relativi giustificativi di pagamento. Per ottenere l'Incentivo di

insediamento nel secondo e nel terzo anno dell'insediamento, l'attività economica deve rinnovare per iscritto la richiesta entro il 31 gennaio dell'anno seguente all'anno considerato.

Gli incentivi sono erogati con un versamento postale o bancario.

Il Comune si riserva il diritto di chiedere la presentazione di documenti specifici al fine di condurre verifiche.

3.5. Esclusione e restituzione dell'incentivo

Non possono accedere all'incentivo di insediamento attività economiche già presenti nella zona residenziale. Il diritto all'incentivo cessa immediatamente se l'attività economica si trova in liquidazione, ha cessato l'attività o se abbandona il perimetro della zona residenziale del Comune.

Art. 4. Definizioni

4.1. Nucleo / Nuclei

La zona residenziale è un perimetro definito come tale nel piano regolatore del Comune. L'allegato A presenta graficamente i perimetri in questione alla data di approvazione del presente regolamento. I perimetri devono essere adattati in caso di revisione dei piani regolatori.

4.2. Attività Economica / Attività Economiche

L'attività economica può essere una società di persone o di capitale.

Art. 5. Disposizioni finali

5.1. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è tenuto a:

- presentare, con la richiesta di incentivo, un regolare contratto di locazione o un estratto di proprietà del luogo nel quale esercita l'attività economica;
- presentare una breve descrizione dell'attività (scopo, dipendenti, progetti, prodotti, servizi, esperienza, ecc.);
- notificare al Comune ogni qualsiasi mutamento delle condizioni personali e ogni cambiamento importante relativo alla conduzione dell'attività economica;
- attenersi alle indicazioni del Comune.

5.2. Abusi e contravvenzioni

L'assegnazione dei contributi è negata se il Municipio è indotto, o si è tentato a indurlo in errore, mediante indicazioni false o dissimulazione di dati. I contributi già corrisposti indebitamente devono essere rimborsati. Rimane riservata l'azione legale. Il Municipio si riserva la facoltà di rifiutare il contributo qualora sussistano dubbi a proposito di informazioni che possono rendere la richiesta non conforme al presente regolamento.

Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento è passibile di una multa fino a un massimo di CHF 10'000 ai sensi degli artt. 145 e segg. della Legge organica comunale del 10 marzo 1987, oltre al risarcimento delle spese effettive provocate e degli eventuali danni. Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione della stessa.

5.3. Natura giuridica del diritto al contributo

Il diritto al contributo non può essere ceduto né costituito in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla. Il contributo è trattenuto a parziale o totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora il beneficiario fosse in mora con il pagamento delle stesse.

5.4. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto il 1° gennaio 2020, ritenuta la ratifica da parte del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC.

Approvato dal Consiglio comunale in data XXXXXXXXXX.

Allegato A

